



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 913/XIX Sess./2022

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Linee Guida per l'attuazione degli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata.**

Cari Presidenti,

con la presente siamo ad informarvi di aver ricevuto il testo delle LL.G. in oggetto, predisposto dalla Struttura commissariale e condiviso dalla stessa con gli USR regionali.

Come noto l'evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni provocando aumenti straordinari nei costi di alcuni materiali e dei prodotti da costruzione, tale situazione ha subito un ulteriore aggravamento in ragione degli eventi bellici in atto.

Il suddetto quadro generale di rilevante complessità economica ha avuto una importante ricaduta anche sulla ricostruzione post sisma 2016, causando, in particolare, gravi difficoltà nell'esecuzione dei contratti di lavori già affidati sia in relazione agli interventi privati che pubblici. In particolare nell'ambito della ricostruzione privata si è determinata una dilazione dei termini contrattuali a causa della interruzione dei lavori appaltati e la difficoltà di appaltare gli interventi già decretati in quanto progettati sulla base di prezzi non più adeguati, con ripercussioni anche nel futuro, stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati.

Per fare fronte alla situazione sopra descritta, nell'ambito della ricostruzione privata, sono stati emanati a decorrere dall'anno 2021 diversi provvedimenti finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime.

È però con l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*", entrata in vigore in data 24 maggio 2022, che risulta adeguatamente definito il quadro normativo di riferimento delle misure per la ricostruzione privata finalizzate ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei materiali e, quindi, dei prezzi delle lavorazioni.

Si trasmettono, per Vostra opportuna conoscenza, le Linee Guida ricevute.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELL'ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 126 DEL 28 APRILE 2022 RECANTI LE MISURE IN MATERIA DI
ECCEZIONALE AUMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME NELLA
RICOSTRUZIONE PRIVATA.**

A) Premessa

B) Modalità applicative nella ricostruzione privata:

B1) Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e dei costi parametrici aumentati

B2) Compensazione dei materiali e lavorazioni

C) Allegati:

- **Modulistica ord.126/2022**
- **Tabella di sintesi ord. 126/2022**
- **Tabella termini esecuzione lavori**

A) PREMESSA

Come noto l'evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni provocando aumenti straordinari nei costi di alcuni materiali e dei prodotti da costruzione, tale situazione ha subito un ulteriore aggravamento in ragione degli eventi bellici in atto.

Il suddetto quadro generale di rilevante complessità economica ha avuto una importante ricaduta anche sulla ricostruzione post sisma 2016, causando, in particolare, gravi difficoltà nell'esecuzione dei contratti di lavori già affidati sia in relazione agli interventi privati che pubblici. In particolare nell'ambito della ricostruzione privata si è determinata una dilazione dei termini contrattuali a causa della interruzione dei lavori appaltati e la difficoltà di appaltare gli interventi già decretati in quanto progettati sulla base di prezzi non più adeguati, con ripercussioni anche nel futuro, stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati.

Per fare fronte alla situazione sopra descritta, nell'ambito della ricostruzione privata, sono stati emanati a decorrere dall'anno 2021 appositi provvedimenti finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime.

L'Ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118 reca le prime misure urgenti dirette, nelle more di una revisione strutturale del prezzario del cratere ex O.C.n.78/2019, all'aggiornamento su base ISTAT degli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell'ambito della ricostruzione privata a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato e al contestuale aggiornamento dei costi parametrici con una distinzione tra quelli relativi agli interventi sull'edilizia abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive, nonché alla previsione della possibilità di applicazione dei prezzari delle regioni interessate

dal sisma 2016. In relazione ai cantieri avviati a far data dal 1 gennaio dello stesso anno 2021 è stata ritenuta opportuna una revisione dei prezzi applicati nei computi assentiti con il decreto di concessione del contributo sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità ai sensi dall'articolo 133, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n.73. (articoli 6 e7)

Si richiamano altresì l'ordinanza commissariale n. 121 del 22 ottobre 2021, in particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118 e l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante ulteriori disposizioni modificative ed integrative delle stesse ordinanze 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali.

La disciplina sopra richiamata è risultata funzionale all'attività di revisione dell'elenco prezzi approvato con ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019, ritenuta questa misura più idonea, contestualmente all'innalzamento dei costi parametrici, ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei prezzi dei materiali per l'edilizia e al fine di arginare il rischio di stasi e il conseguente rallentamento della ricostruzione post sisma 2016. In ragione di ciò, al fine della completa definizione delle misure atte al superamento delle problematiche sopra esposte, con decreto commissariale n. 48 del 7 febbraio 2022 è stato affidato il servizio di consulenza, collazionamento, redazione, composizione ai fini dell'aggiornamento del Prezzario unico interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022. All'uopo è stato, altresì, costituito un Gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna Regione, referente del rispettivo prezzario regionale, un componente per la società affidataria del servizio di aggiornamento del prezzario unico interregionale del cratere centro Italia, un componente per la Struttura commissariale, per lo svolgimento delle attività necessarie alla revisione del prezzario unico interregionale (Prezzario del Cratere) in vigore, la cui ultima edizione risale al 2018, con il compito di procedere all'analisi dei prezzari regionali in uso, ad incontri periodici per la condivisione dei lavori e alla validazione dei contenuti aggiornati in coerenza con le determinazioni già assunte a livello regionale sulle rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzari.

A seguito dell'attività svolta è stato redatto dal Gruppo di lavoro apposito verbale acquisito al prot. CGRTS n. 6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di aggiornamento dei capitoli del prezzario interregionale unico del cratere ed effettuata la verifica di coerenza con i range dei prezzi elementari utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui alla elaborazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto "Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei prezzari delle regioni e delle province autonome in considerazione dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione", è stata rilasciata la conformità dai componenti del Gruppo di lavoro ai fini degli adempimenti conseguenti di competenza della Struttura commissariale. Le ulteriori note tecniche di aggiornamento trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, hanno precisato, anche attraverso un confronto tra metodologie diverse, gli esatti incrementi dei prezzi e dei costi parametrici.

Con l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", entrata in vigore in data 24 maggio 2022, risulta, adeguatamente definito il quadro normativo di riferimento delle misure per la ricostruzione privata finalizzate ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei materiali e, quindi, dei prezzi delle lavorazioni.

Si procede con una breve rassegna del quadro normativo sopra richiamato.

L'articolo 1 dell'ord. 126/2022 intitolato "*Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia*) approva, al comma 1 il "**Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022**", allegato, quale parte integrante, alla stessa ordinanza.

In particolare, le **Avvertenze generali del Prezzario** illustrano le modalità e le analisi degli elementi che hanno concorso alla definizione dei nuovi prezzi. Si pone all'attenzione l'introduzione del costo della manodopera indicato accanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo al fine della verifica della congruità dell'incidenza dello stesso costo sull'importo complessivo dei lavori, come precisato nella nota, per cui: "*Per dare attuazione a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 41/2017 e dall'Accordo tra Commissario, Presidenti delle Regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, siglato l'8 febbraio 2018, il prezzario è stato integrato con l'indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell'incidenza di detto costo sull'importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell'attestazione di congruità, definita "DURC congruità....."*".

Si chiarisce che in relazione al DURC di congruità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 78 del 2019, ai fini dell'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dei lavori occorre fare riferimento all'importo del costo delle opere dell'intervento rideterminato a seguito dell'applicazione del nuovo prezzario, con le modalità indicate alla sez. B.

Si precisa ancora che per le voci di lavorazione per le quali il Prezzario unico Cratere - Edizione 2022 non riporti il relativo costo minimo della manodopera questo dovrà essere indicato dal progettista facendo riferimento al costo della manodopera previsto per la medesima lavorazione o, comunque, ad essa assimilabile, presente nel prezzario regionale di riferimento. In assenza del predetto costo potrà farsi riferimento alle voci degli altri prezzari regionali. Il costo di cui sopra è da intendersi sempre al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa.

Il successivo comma 2, definisce l'ambito applicativo del suddetto Prezzario che si utilizza in relazione:

- alle **nuove domande** di contributo presentate **a far data dal 24 maggio 2022** e a quelle **pendenti** alla medesima data, a cui si applicano, altresì, le disposizioni dell'aggiornamento dei costi parametrici;

- alle **domande decretate fino al 31 dicembre 2020**, per **le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021**, fermo restando l'operatività della disciplina dettata dall'art. 7 dell'ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021 (**compensazione dei materiali**).

Si ricorda che stante l'art. 7 dell'ordinanza 118 (come da ultimo sostituito dall'articolo dall'art.3, comma 1, dell'ord. 123 del 2021) è data facoltà al professionista, in relazione **ai decreti di concessione del contributo emanati entro il 31.12.2020, e purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo**, di compensare in aumento o in diminuzione i prezzi dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a decorrere **dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021**, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021:

- alle **domande** per le quali sia stato **decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021**, a cui si applicano, altresì, le disposizioni dell'aggiornamento dei costi parametrici.

Si evidenzia che ai sensi del successivo comma 6 ai beneficiari del contributo, **fino al 31 dicembre 2022**, è riconosciuta la facoltà di applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso prezzario regionale, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

L'articolo 2 (*Aggiornamento dei costi parametrici*) modifica l'art. 6 dell'ord. 118 del 2021. Si prevede al comma 1) che **i costi parametrici** inerenti:

- agli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale o su edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva che hanno subito danni lievi, (Allegato 1, ord. 8/2016)
- agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, (Tabella 6 dell'Allegato 2, ord. 13/2017),
- agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, (Tabella 6 dell'Allegato 1, ord. 19/2017)
- agli interventi edilizi di adeguamento per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati, (Art. 2, comma 5, dell'ord. 68/2018)

aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 118/2021, come novellato dall'ordinanza 123/2021, **sono aumentati** nel modo seguente: la cifra "6%" del citato art. 6 è sostituita dalla cifra "**20%**" per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra "1%" dello stesso articolo è sostituita dalla cifra "**25%**" per gli edifici adibiti ad attività produttive.

Ai sensi del successivo comma 2, le previsioni dell'aggiornamento dei costi parametrici e delle relative modalità di accesso si applicano:

- alle **nuove domande** di contributo presentate a far data **dal 24 maggio 2022** e **su istanza** del professionista incaricato a **quelle pendenti** alla medesima data;

- **su istanza** del professionista incaricato, alle domande per le quali sia stato **decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021**, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

Il comma 5 dispone il **riconoscimento del compenso** da determinarsi secondo i parametri professionali vigenti, in relazione alle prestazioni eseguite e documentate ai fini dell'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, dell'aggiornamento dei costi parametrici delle domande pendenti alla data del 24 maggio 2022, delle domande per le quali alla stessa data risulti emanato il relativo decreto di concessione del contributo e per quelle decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021.

Dalla formulazione letterale della disposizione di cui al comma 5, si evince che la stessa non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero automatismo in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all'aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell'importo lavori.

Ai fini della identificazione delle attività professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d'Intesa Allegato "A" all'Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone anche un estratto.

A tal fine potranno essere prese in considerazione:

- 1) per istanze di rideterminazione del contributo (*articolo 1, comma 2, lettere a) e a2) e articolo 2, comma 1*): la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alla prestazione ivi indicate di *"aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi"* e *"Progettazione integrale e coordinata"*;
- 2) per istanze di "compensazione" (*Articolo 7 dell'ordinanza 118 del 2021 e art. 1, comma 2, lett. a1) e comma 4*): la Tavola n. Z-2. 3 (Esecuzione dei lavori) ed in particolare la prestazione ivi indicata di *"contabilità dei lavori a misura"*.

Per le modalità applicative dei suddetti articoli 1 e 2 si rinvia alla successiva sezione B)

Articolo 5. (*Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime*)

Con tale articolo, in coerenza con le precedenti disposizioni, sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a superare le criticità connesse alle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei lavori nella ricostruzione privata, in particolare:

- **il comma 1**, con riferimento alla disciplina vigente in materia di erogazione dei contributi per interventi con danni gravi dispone che l'anticipo all'impresa non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo di cui al comma 6, degli articoli 16 e 14 delle ordinanze 13/2017 e

- 19/2017, possa essere corrisposto, oltre che in occasione del cosiddetto **SAL zero**, anche, nel corso dei lavori, esclusivamente **in corrispondenza dei SAL intermedi**, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL, su richiesta del soggetto interessato da inserire nel campo note della istanza di SAL. **Con riferimento alla disciplina delle spese tecniche** permane comunque la facoltà del beneficiario di chiedere con il Sal 0 l'erogazione della percentuale del compenso al fine di remunerare le attività già svolte dai professionisti;
- **il comma 2** prevede fino alla data del **31 dicembre 2022** un **SAL esecuzione parziale, ulteriore rispetto a quello ordinari**, che può essere liquidato nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, **per l'importo minimo di euro 5.000 e per una sola volta**, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo (**vedi Istanza SAL ESECUZIONE PARZIALE - (MUDE)**). L'impegno alla prosecuzione dei lavori deve essere formalizzato dall'impresa a mezzo di apposita dichiarazione da trasmettere in allegato alla richiesta di erogazione del predetto SAL. (**vedi Allegato 5 INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'APPALTO**)
 - **ai sensi del comma 3, fino alla data del 31 dicembre 2022**, l'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile (**vedi All_ 3_ Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo per la ricostruzione centro italia (MUDE)**);
 - **il comma 4 dispone che la conclusione del procedimento** per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, **coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori** (**vedi All 4_ Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo per la ricostruzione centro italia (MUDE)**);
 - **ai sensi del comma 5, il collaudo dei lavori** eseguiti **verifica anche la realizzazione dell'impiantistica** di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria;
 - **il comma 6 prevede che la consegna dell'immobile** è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostante alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di

accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile.

Con i successivi articoli sono state introdotte modifiche puntuali alle ordinanze commissariali, ed in particolare, rinviando al testo pubblicato:

Articolo 6. (Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori)

I termini previsti per la conclusione dei lavori sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori. Inoltre il direttore dei lavori esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori e in particolare con le modalità e nei limiti di cui all'art. 107.

La sospensione dei lavori è autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il termine di 15 gg dal ricevimento dell'istanza.

B) MODALITÀ APPLICATIVE NELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 si riportano le seguenti indicazioni operative.

B1) APPLICAZIONE PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA – EDIZIONE 2022 E COSTI PARAMETRICI AUMENTATI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELL' ORDINANZA N. 126 DEL 2022.

B1.a) Nuove istanze di contributo presentate a fare data dal 24 maggio 2022 (articolo 1, commi 1 e 2, lettera a) e articolo 2, comma 1)

Alle nuove istanze di contributo presentate a fare data dal 24 maggio 2022 si applicano, ai fini della determinazione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e dell'articolo 2, comma 1, vale a dire:

- il **“Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”**, ovvero, e fino al 31.12.2022, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e **i costi parametrici adeguati** con la variazione in aumento pari al 20,0% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili e pari al 25,0% per le attività produttive.

B1.b) Domande di concessione del contributo in corso di esame e per le quali non è stato emesso il decreto di contributo alla data del 24 maggio 2022 (*articolo 1, comma 2, lettera a) e articolo 2, comma 1*)

Nel presente caso, ai fini della determinazione del contributo, è facoltà del professionista incaricato di presentare l'istanza per l'applicazione del **Prezzario unico del cratere 2022**, ovvero, e fino al 31.12.2022, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e per **l'aggiornamento dei costi parametrici** con la variazione in aumento pari al 20,0% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili e pari al 25,0% per le attività produttive. (**vedi Allegato 1 Domanda per l'aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022**)

Alla suddetta istanza, da trasmettere all'ufficio speciale territorialmente competente, quale integrazione della domanda di contributo già inoltrata ai sensi della ordinanza commissariale di riferimento, deve essere allegata:

- asseverazione da parte del professionista incaricato che il nuovo importo dei lavori è determinato in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della ordinanza n. 126 del 2022, nonché, limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, dell'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale.

In sede di aggiornamento delle voci del computo metrico estimativo con il nuovo prezzario del 2022 o, anche rispetto alle singole voci, con il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche con i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, non potranno essere modificate le lavorazioni e le quantità dei materiali attestata nella richiesta di contributo in corso di esame alla data del 24/05/2022.

Si precisa infine che la mera applicazione del Prezzario unico Cratere 2022 non incide sul rispetto delle quote minime di ripartizione fra “opere sulle strutture” e “opere di finitura” già determinate nella richiesta di contributo ai sensi della vigente normativa e non modifica l'importo dei lavori, quantificati in sede di presentazione della stessa richiesta, ai fini dell'attestazione SOA.

B1.c) Decreti di concessione di contributo emanati a far data dal 1 gennaio 2021 – (*articolo 1, comma 2, lettera a.2) e articolo 2, comma 1*)

Nel presente caso, è facoltà del soggetto interessato, tramite il professionista incaricato, richiedere con apposita domanda corredata dell'asseverazione del contributo concedibile l'applicazione del **Prezzario unico del cratere 2022** e **l'aumento dei costi parametrici** di cui dell'articolo 2, comma 1, (**vedi Allegato 1 Domanda per l'aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022**).

Si precisa infine che la mera applicazione del Prezzario unico Cratere 2022 non incide sul rispetto delle quote minime di ripartizione fra “opere sulle strutture” e “opere di finitura” già determinate nella richiesta di contributo ai sensi della vigente normativa e non modifica l’importo dei lavori, quantificati in sede di presentazione della stessa richiesta, ai fini dell’attestazione SOA.

Occorre esplicitare che con riferimento ai decreti emanati dopo il 1 gennaio 2021 per i quali il soggetto interessato si sia avvalso della disposizione transitoria di cui all’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza n. 121/2021, novellata dall’ordinanza 123/2021, dovrà rendersi apposita asseverazione in ordine alla fruizione dell’incremento pari alla percentuale del 6%, nel caso di edificio abitativo, ovvero, del 11%, nel caso di edificio produttivo, previsto dall’articolo 6, dell’ordinanza n. 118 del 2021. Tale incremento è ricompreso nella percentuale di cui al comma 1, dell’art. 2 dell’ordinanza 126/2022 rispettivamente del 20%, per gli edifici abitativi, e del 25%, per gli edifici produttivi.

La suddetta domanda comprendente anche l’asseverazione del contributo concedibile da rendersi ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 100/2020 può essere inoltrata dal professionista incaricato all’Ufficio speciale territorialmente competente anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo, quale integrazione del decreto di concessione emanato ai sensi dell’ordinanza di riferimento.

Si precisa ancora che in sede di aggiornamento delle voci del computo metrico estimativo con il nuovo prezzario del 2022 o, anche rispetto alle singole voci, con il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche con i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, non potranno essere modificate le lavorazioni e le quantità dei materiali assentite con il decreto di concessione del contributo.

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 1 e **fino al 31.12.2022**, i beneficiari dei contributi possono applicare alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022, ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle procedure contributive semplificate - Ordinanza 100/2020 (art. 12bis DL 189/2016) e alle procedure ordinarie (articolo 12 DL 189/2016).

B1d) Ambito applicativo delle maggiorazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, lett. b)

Ai sensi del comma 1, dell’art. 2, dell’ord. 126 del 2022 **le maggiorazioni ai costi parametrici** disposte rispettivamente:

- dall’art. 8, comma 1, lett. b) pari al:
 - 30% per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato”;

- 40% per edifici con struttura in acciaio,
- dall’art. 9, comma 1, lett. b) pari al:
 - 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4; nonché l’inapplicabilità della prima riduzione del costo parametrico per superficie (“fino a 130 mq” e “da 130 a 220 mq”),

si applicano congiuntamente all’aggiornamento dei costi parametrici al prezzario 2022 con riferimento alle:

- domande di ricostruzione privata presentate a far data dal 24/05/2022 (data di entrata in vigore della presente ordinanza);
- alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo;
- alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

Occorre precisare che gli incrementi modificati di cui all’art. 8 trovano applicazione in ragione della data di presentazione della istanza di contributo come specificato nella Tabella incrementi/ maggiorazioni ai costi parametrici.

B2) COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, DELL’ORDINANZA N. 118 DEL 2021 E DELL’ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, LETTERA A.1), DELL’ORDINANZA N. 126 DEL 2022.

Si evidenzia che le disposizioni dell’articolo 7 dell’ordinanza 118/2021 (per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) e del comma 4, dell’articolo 1 dell’ordinanza 126/2022 (per le lavorazioni eseguite dal 1° luglio 2021) si applicano, anche congiuntamente, alle domande di contributo **decretate entro il 31.12.2020**, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo del contributo.

➤ MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

b2.a) Articolo 7 dell’ordinanza 118 del 2021 (compensazione dei materiali)

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione come disciplinata dall’articolo 7 dell’ordinanza 118 si applica, previo consenso espresso del soggetto beneficiario nel caso in cui si generi una maggiore spesa in capo al soggetto legittimato:

- alle **lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021** indicate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 11.11.2021 eccedenti l’otto per cento con riferimento ai

decreti di concessione emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il dieci per cento complessivo in caso di decreti emanati in data anteriore al 1/1/2020;

- con le modalità di cui alla Circolare del 25 novembre 2021 “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.” emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Ai fini della richiesta di compensazione, il professionista deve inoltrare all'Ufficio speciale territorialmente competente:

- istanza corredata dall'asseverazione (**vedi All. 2 Domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per primo semestre 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1 luglio 2021**), resa ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 100/2020, comprendente l'analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalità di cui alla richiamata Circolare del Ministro e l'ammontare delle compensazioni, attraverso la piattaforma informatica della Struttura Commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale.

b2.b) Comma 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza 126/2022 (compensazione delle lavorazioni)

Ai sensi della citata norma il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” si applica:

- alle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate **a far data dal 1 luglio 2021**, accertate dal Direttore dei Lavori.

Ai fini della richiesta di applicazione del comma 4, dell'articolo 1, il professionista coordinatore deve allegare l'asseverazione del maggiore importo complessivo (oltre IVA, se dovuta), rispetto al contributo concesso e allegare il quadro di raffronto, redatto ed asseverato dal direttore dei lavori, tra i prezzi del contratto di appalto e i prezzi del Prezzario unico del cratere del Centro Italia 2022 applicati alle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1 luglio 2021.

L'applicazione del suddetto prezzario è limitata alle lavorazioni coperte dal contributo.

Inoltre, **fino al 31/12/2022**, come disposto dal comma 6 dell'articolo 1 dell'ordinanza 126/2022, dovrà essere specificato se, nel progetto, è stato alternativamente applicato il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.

La domanda di compensazione (**vedi All. 2 Domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per primo semestre 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1 luglio 2021**) di cui all'articolo 7 dell'ordinanza 118 del 2021 e al comma 4, dell'articolo 1, dell'ordinanza 126 del 2022 può essere allegata, quale parte integrante:

- alla richiesta di erogazione dei SAL intermedi;
- alla richiesta di erogazione del CONTO FINALE DEI LAVORI;
- alla richiesta di SAL STRAORDINARIO aggiuntivo di cui al comma 4, art. 7 dell'ord. 118 del 2021, (purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo);
- alla richiesta di SAL LAVORAZIONI PARZIALI eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2 Ordinanza 126/2022 (Fino al 31 dicembre 2020).

Gli Uffici speciali per la ricostruzione in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui sopra rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista.

La disciplina di cui sopra si applica alle procedure semplificate di cui all'Ordinanza 100/2020 (art. 12bis D.L. 189/2016) e alle procedure ordinarie (articolo 12 D.L. 189/2016).

C) ALLEGATI

- Modulistica ord. 126/2022

ALL_ 1_ DOMANDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO E DEI COSTI PARAMETRICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA ORDINANZA N. 126/2022 (Nel caso di RCR in corso di esame alla data di entrata in vigore ord. 126/2022 e di decreti di concessione emanati a far data dal 1 gennaio 2021);

ALL_ 2_ "DOMANDA DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI PER PRIMO SEMESTRE 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) E/O DELLE LAVORAZIONI CONTABILIZZATE DAL 1 LUGLIO 2021 (articolo 1, comma 2 lett. a1) e comma 4 ordinanza 126/2022)";

ALL_ 3_ DICHIARAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI PER RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA (MUDE) Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori comma 3, articolo 5 Ordinanza n. 126/2022 (fino al 31/12/2022);

ALL_ 4_ DICHIARAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI PER RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA (MUDE) Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori comma 4, articolo 5 Ordinanza n. 126/2022;

ALL_ 5_ INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'APPALTO

- ALL_ 6_ TABELLA DI SINTESI ORD. 126/2022
- ALL_ 7_ TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E DEL SUPERBONUS

Le presenti Linee guida e la modulistica di cui sopra sono pubblicati nel sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo al fine di renderne possibile, per quanto di interesse, l'inserimento nel corrispondente fascicolo presente nella piattaforma informatica della Struttura Commissariale secondo la modalità di integrazione volontaria del professionista. Le asseverazioni e ogni ulteriore comunicazione necessaria ai sensi della normativa sopra citata dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte a mezzo di firma digitale dal professionista incaricato della prestazione professionale, e trasmesse dal coordinatore della pratica a mezzo della medesima piattaforma.

ORDINANZA 14 dicembre 2016, n. 8 Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (DANNI LIEVI)	
Incremento richiesto	% di incremento
Art. 3, c.1, l. b) VINCOLISTICA DI PAESAGGIO. <i>Vincoli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004. Ammissibile anche nel caso di procedura semplificata o in assenza di autorizzazione paesaggistica.</i> <i>Con riferimento alla lettera c) dell'art. 136 viene riconosciuta se il Comune lo indica in via specifica. Riconoscibile anche nei casi di censimento dei beni culturali sparsi o comunque censiti e/o riconosciuti come meritevoli di tutela dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</i> <i>L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio.</i> <i>N.B. L'Incremento si applica solo alle domande di contributo presentate dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 (comma 5-bis dell'articolo 13 della Ordinanza 116/2021) per edifici costruiti in data posteriore al 1945.</i>	10%
Art. 3, c.1, l. c) CANTIERE DISAGIATO. <i>Ai fini del riconoscimento dell'incremento, si terrà conto degli ostacoli presenti lungo il percorso per raggiungere il cantiere ovvero della dimostrazione della difficoltà oggettiva di impostare il cantiere (a titolo esemplificativo: mancanza di spazi propri o pubblici utili per la predisposizione del cantiere, strettoie che limitano l'accesso, presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, utilizzo di mezzi non ordinari per l'esecuzione delle opere), con particolare riferimento ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali. Le strutture in aderenza su due lati non possono essere le uniche condizioni di accesso alla maggiorazione. La difficoltà oggettiva deve essere dimostrata con un apposito elaborato.</i> <i>L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio</i>	10%
Art. 3, c.2 PRODUTTIVI ALTEZZA SOTTO TRAVE > 4 m. <i>Per coperture a capriata o simili la misura si riferisce al valore dell'altezza all'appoggio.</i> <i>Negli edifici industriali le componenti che costituiscono sistema di sostegno per i carichi verticali e sistema sismoresistente, (a titolo di esempio: i tegoli o gli arcarecci poggianti sopra le travi principali o su travi ad anima piena o reticolari) l'altezza da valutare è quella al di sotto di tali elementi.</i>	10%

ORDINANZA 9 gennaio 2017 n. 13 Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.	
Incremento richiesto	% di incremento

	% di incremento
<p>Art.14-bis, c. 7 DISSESTI IDROGEOLOGICI. <i>Nel 30 % sono ammesse tutte le spese tecniche necessarie alladelocalizzazione o al nuovo acquisto.</i></p>	30%
<p>Art. 14 bis, c. 9 DISSESTI IDROGEOLOGICI. <i>L'importo non superiore al 5% del costo convenzionale è riconosciuto per le spese sostenute e documentate per l'atto pubblico di cessione gratuita dell'area al Comune e delle spese consequenziali (imposte registro, catastale, trascrizione, voltura e versamento IVA se dovuta)</i></p>	5%
<p>All.2, Tab. 7 punto 1 ALTEZZA SOTTO TRAVE ALL'APPOGGIO > 4 m. <i>Negli edifici industriali le componenti che costituiscono sistema di sostegno per i carichi verticali e sistema sismoresistente, (a titolo di esempio: i tegoli ogli arcarecci poggianti sopra le travi principali o su travi ad anima piena o reticolari) l'altezza da valutare è quella al di sotto di tali elementi. Tale maggiorazione si applica anche in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche volontaria, in quanto riguarda una complessità esecutiva che spesso si riscontra nelle strutture prefabbricate legata anche a motivi di sicurezza dei lavoratori. L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio.</i></p>	10%
<p>All.2, Tab. 7 punto 2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO O PARTICOLARI COMPLESSITA' IMPIANTISTICHE O PARTICOLARI FINITURE E IMPIANTI. <i>Applicabile a tutti gli interventi ad eccezione di immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture ed impianti Nel caso di intervento unitario si applica alle sole U.S. che rientrano in questa fattispecie.</i></p>	30%
<p>All.2, Tab. 7 punto 3 PRESENZA DEL CANTIERE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA. <i>Con dimostrazione anche minima delle effettive misure aggiuntive disicurezza e alla congruità delle relative opere realizzate. È applicabile solo alle inagibilità parziali (esiti B parziale o C, con dannograve). Nel caso di intervento unitario si applica alle sole U.S. che rientrano in questa fattispecie.</i></p>	15%
<p>All.2, Tab. 7 punto 4 VINCOLISTICA DI PAESAGGIO. Vincoli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004. <i>Ammissibile anche nel caso di procedura semplificata o in assenza di autorizzazione paesaggistica. Con riferimento alla lettera c) dell'art. 136 viene riconosciuta se il Comune lo indica in via specifica. Riconoscibile anche nei casi di censimento dei beni culturali sparsi o comunque censiti e/o riconosciuti come meritevoli di tutela dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</i></p> <p><i>N.B. L'Incremento si applica solo alle domande di contributo presentate dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 (comma 5-bis dell'articolo 13 della Ordinanza 116/2021) per edifici costruiti in data posteriore al 1945.</i></p>	10%
<p>All.2, Tab. 7 punto 6 DEMOLIZIONI. <i>Ai fini del calcolo percentuale del volume si fa riferimento a quello lordo costruito. Nel caso di parziale demolizione eseguita dal Comune o dalla Protezione Civile, le percentuali vanno sempre commisurate al volume dell'edificio ante sisma, fatta salva la percentuale minima del 25%. Nel caso di intervento unitario si applica alle sole U.S. che rientrano in questa fattispecie.</i></p>	<p>> 50% Demolito 10%</p> <p>25%<V<50% Demolito 5%</p>

<p>All.2, Tab. 7 punto 7 COPERTURE CEMENTO AMIANTO. <i>La maggiorazione è riconoscibile anche qualora l'intervento si limiti al solo smaltimento in quanto la copertura è già demolita o crollata.</i> <i>Nel caso di intervento unitario si applica alle sole U.S. che rientrano in questa fattispecie.</i></p>	<p>>50% area copertura 15% 20%<A<50% area copertura 5%</p>
<p>All.2, Tab. 7 punto 8 QUOTA. <i>Nel caso di delocalizzazioni volontarie, non si ha diritto alle maggiorazioni se queste comportano situazioni peggiorative o migliorative rispetto al sedime di provenienza, fermi restando i range indicati nella maggiorazione.</i></p>	<p>> 1000 m slmm 10% 700< H < 1000 m slmm 5%</p>
<p>All.2, Tab. 7 punto 9 ABITAZIONI E/O UFFICI IN EDIFICI PRODUTTIVI. <i>La maggiorazione è applicabile alla quota di superficie destinata ad abitazione/ufficio.</i></p>	<p>80%</p>
<p>All.2, punto 7.1 AMPLIFICAZIONE SISMICA. <i>I parametri vanno valutati con riferimento al sito di ricostruzione o di intervento di miglioramento o adeguamento sismico. Nel caso di delocalizzazioni volontarie, non si ha diritto alle maggiorazioni se queste comportano situazioni peggiorative rispetto al sedime di provenienza.</i></p> <p>ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA' DINAMICA IN FASE SISMICA PER LIQUEFAZIONE, CEDIMENTI DIFFERENZIALI E CAVITA' SOTTERRANEE, INCREMENTO FINO AL 10% PER TENERE CONTO DEL MAGGIORE ONERE. <i>Deve essere prodotta la valutazione dei maggiori costi necessari ai fini dell'accesso all'incremento.</i></p>	<p>ag *S ≤ 0.25g nessun incremento</p> <p>0.25g < ag *S ≤ 0.35g miglioramento e adeguamento 5%; ricostruzione totale 2%</p> <p>0.35g < ag *S ≤ 0.45g miglioramento e adeguamento 10%; ricostruzione totale 4%</p> <p>0.45g < ag *S miglioramento e adeguamento 15%; ricostruzione totale 6%</p>
<p>All. 2 TABELLA 6 – COSTI PARAMETRICI – Ambito temporale di applicazione incrementi per tipologia costruttiva:</p> <p>➤ <i>Istanze Ante entrata in vigore Ord. 118/2021:</i> <i>Ai fini del riconoscimento dell'incremento si prende a riferimento il sistema sismoresistente, o prevalente se a struttura mista, considerato ai fini delle valutazioni relative alle soglie di danno e ai gradi di vulnerabilità, per la definizione del relativo L.O. (ivi compresi i casi in L4 che prevedono adeguamento sismico). Nel caso di intervento unitario si applica alle sole U.S. che rientrano in queste fattispecie.</i></p> <p><i>-Per edifici con struttura in c.a. in opera, relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3</i> <i>-Per edifici con struttura in muratura, relativi ai Livelli operativi L1 e L2 e L3</i></p> <p>➤ <i>Istanze di contributo da entrata in vigore Ord 118/2021 e fino a Ord 126/2022:</i> <i>-Per edifici con struttura in c.a. in opera</i> <i>-Per edifici con struttura in muratura portante.</i> <i>Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, che prevede la realizzazione di una struttura con tipologia costruttiva differente da quella danneggiata dal sisma, si potranno applicare le predette maggiorazioni sui costi parametrici, in funzione della tipologia costruttiva attuale e di progetto. Il costo parametrico finale sulla base del quale determinare il costo convenzionale è pari al minore tra il costo parametrico della struttura nella tipologia costruttiva attuale e quello della struttura nella tipologia costruttiva di progetto.</i></p>	<p>10% 20%</p> <p>20% 30%</p>

<p>➤ Da entrata in vigore Ordinanza 126/2022</p> <p>Gli incrementi, applicabili anche nel caso di intervento unitario alle sole U.S. che rientrano in queste fattispecie e alle pertinenze esterne, si applicano alle domande di contributo:</p> <p>1) Presentate dopo il 24.05.2022;</p> <p>2) Su istanza alle domande pendenti al 24.05.2021;</p> <p>3) Su istanza ai decreti emanati dopo il 1 gennaio 2021:</p>	
-Per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato	30%
-Per edifici con struttura in muratura portante	30%
-Per edifici con struttura in acciaio	40%

ORDINANZA 7 aprile 2017 n. 19	
Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.	
Incremento richiesto	% di incremento
Aggregati edilizi	
Art.15, c. 1 MIGLIORAMENTO SISMICO DI AGGREGATO EDILIZIO. <i>Le maggiorazioni si riconoscono esclusivamente in presenza di più soggetti proprietari delle unità strutturali ricomprese nell'aggregato edilizio che al fine dell'attuazione dell'intervento unitario si costituiscono in consorzio.</i>	-3 unità strutturali 10% -5 unità strutturali 15% -8 unità strutturali 17% -Almeno 5 unità strutturali costituenti un isolato 17%
Art.15-bis, c. 1 INTERVENTI UNITARI. <i>Le maggiorazioni si riconoscono esclusivamente in presenza di più soggetti proprietari delle unità strutturali ricomprese nell'aggregato edilizio che al fine dell'attuazione dell'intervento unitario si costituiscono in consorzio.</i>	Stessa casistica del punto precedente ridotte al 50%
ART. 3 C. 2 O.C. 111/2020	

<i>Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.</i>	
Art. 16 e Art. 18 c. 6-bis INCREMENTO COMPRESA DI EDIFICI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO IN AGGREGATO EDILIZIO <i>Il costo parametrico ponderale è incrementato di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.</i> <i>L'incremento non si applica per interventi di demolizione e ricostruzione</i>	
Art.17, c. 4 EDILIZIA IN ZONA RURALE: RIDUZIONE DELLA CUBATURA DI ALMENO IL 25 % - 50% E RINUNCIA AI DIRITTI EDIFICATORI.	25% incremento 8% 50% incremento 15%
Art.22, c. 6 DISSESTI IDROGEOLOGICI. <i>Nel 30 % sono ammesse tutte le spese tecniche necessarie alla delocalizzazione o al nuovo acquisto.</i>	30%
Art.22, c. 8 DISSESTI IDROGEOLOGICI. <i>L'importo non superiore al 5% del costo convenzionale è riconosciuto per le spese sostenute e documentate per l'atto pubblico di cessione gratuita dell'area al Comune e delle spese consequenziali (imposte registro, catastale, trascrizione, voltura e versamento IVA se dovuta)</i>	5%
All.1, Tab. 7 lett. a) VINCOLISTICA DI PAESAGGIO o 136 e 142 del D.Lgs 42/2004. <i>Ammissibile anche nel caso di procedura semplificata o in assenza di autorizzazione paesaggistica. Con riferimento alla lettera c) dell'art. 136 viene riconosciuto se il Comune lo indica in via specifica. Riconoscibile anche nei casi di censimento dei beni culturali sparsi o comunque censiti e/o riconosciuti come meritevoli di tutela dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</i> <i>L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio.</i> <i>N.B. L'incremento si applica solo alle domande di contributo presentate dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 (comma 5-bis dell'articolo 13 della Ordinanza 116/2021) per edifici costruiti in data posteriore al 1945.</i>	Vincoli art. 136 e 142 10%
All.1, Tab. 7 lett. b) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L1, L2, L3. <i>Ammissa anche per gli interventi di adeguamento sismico.</i>	10%
All.1, Tab. 7 lett. c) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L4. <i>Ammissa anche nel caso di L1, L2, L3 con demolizione e ricostruzione volontaria.</i>	10%
All.1, Tab. 7 lett. d) CANTIERE DISAGIATO. <i>Rispetto dei parametri indicati con ammissibilità anche delle adiacenze con specifica del disagio ai fini del cantiere.</i> <i>Ai fini del riconoscimento dell'incremento, si terrà conto degli ostacoli presenti lungo il percorso per raggiungere il cantiere ovvero della dimostrazione della difficoltà oggettiva di impostare il cantiere (a titolo esemplificativo: mancanza di spazi propri o pubblici utili per la predisposizione del cantiere, strettoie che limitano l'accesso, presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, utilizzo di mezzi non ordinari per l'esecuzione delle opere), con particolare riferimento ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali. Le strutture in aderenza su due lati non possono essere le uniche condizioni di accesso alla maggiorazione. La difficoltà oggettiva deve essere dimostrata con un apposito elaborato.</i> <i>L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio.</i>	10%

<p>All.1, Tab. 7 lett. e) DEMOLIZIONI. <i>Ai fini del calcolo percentuale del volume si fa riferimento a quello lordo costruito. Nel caso di parziale demolizione eseguita dal Comune o dalla Protezione Civile, le percentuali devono essere sempre commisurate al volume dell'edificio ante sisma, fatta salva la percentuale minima del 20%. Nel caso di intervento unitario si applica alle sole U.S. che rientrano in questa fattispecie.</i></p>	<p>> 40% Demolito 10% 20%<V<40% Demolito 5%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. f) RICOSTRUZIONE EDIFICI SINGOLI, UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI <i>Per edificio singolo si intende un edificio isolato (unica unità strutturale) e: -per unifamiliare un edificio avente un'unica unità abitativa (singola U.I. o al più pertinenze interne) -per bifamiliare un edificio avente due unità abitative (due U.I. o più pertinenze interne) Alle tipologie di immobili per le quali si applica l'incremento di cui alla presente lettera non si applica la prima riduzione del costo parametrico per superficie ("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq") L'incremento è riconosciuto anche per interventi di miglioramento o adeguamento sismico.</i></p>	<p>L1,L2,L3: 20% L4: 25%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. g) MIGLIORAMENTO SISMICO DI ABITAZIONI DI RESIDENTI CON DISABILITA'. <i>Adeguamento ai disposti della legge n. 13/1989 per i casi di invalidità permanente e disabilità motorie. La maggiorazione è riconoscibile anche nei casi di adeguamento sismico.</i></p>	<p>3%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. 1.h) <i>Incremento riconosciuto anche alle superfici delle pertinenze esterne. La pertinenza esterna è un'altra U.S. che potrebbe non soddisfare tale requisito, pertanto tale incremento riguarda le superfici di ogni singola U.S.</i></p>	<p>5% per SUL/SUN > 1,2</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. 2.h) <i>Incremento riconosciuto anche alle superfici delle pertinenze esterne. La pertinenza esterna è un'altra U.S. che potrebbe non soddisfare tale requisito, pertanto tale incremento riguarda le superfici di ogni singola U.S.</i></p>	<p>5% nei soli casi in cui è ammissibile l'incremento All.1, Tab. 7 lett. 1.h)</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. i) EDIFICI MISTI PUBBLICA E PRIVATA. <i>Per classi d'uso superiore alla Classe II.</i></p>	<p>3%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. j) QUOTA. <i>Nel caso di delocalizzazioni volontarie, non si ha diritto alle maggiorazioni se queste comportano situazioni peggiorative o migliorative rispetto al sedime di provenienza, fermi restando i range indicati nella maggiorazione. Incremento riconosciuto anche alle superfici delle pertinenze esterne.</i></p>	<p>> 1000 m slmm 3% 700 < H < 1000 m slm 2%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. k) INTONACI E FACCIAVISTA. <i>Misurazione con le stesse modalità indicate nel prezzo. Tipologia di lavorazione classico-artigianale escluso utilizzo di materiali preassemblati. Si applica sia ai paramenti esistenti che a quelli ricostruiti. N.B. Il presente incremento non è cumulabile con le maggiorazioni della Ordinanza n. 116/2022 (art. 8 dell'ord. 116/2022)</i></p>	<p>3%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. l) SOLAI IN LEGNO. <i>L'incremento si applica in caso di realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai comprensiva del solaio di copertura. N.B. Il presente incremento non è cumulabile con le maggiorazioni della Ordinanza n. 116/2022 (art. 8 dell'ord. 116/2022)</i></p>	<p>2%</p>
<p>All.1, Tab. 7 lett. m) INFISSI IN LEGNO. Tutti gli elementi in legno.</p>	<p>2%</p>

Per la determinazione della percentuale minima del 90% degli infissi si conta il numero degli stessi infissi N.B. Il presente incremento non è cumulabile con le maggiorazioni della Ordinanza n. 116/2022 (art. 8 dell'ord. 116/2022)	
All.1, Tab. 7 RIDUZIONE COSTO PARAMETRICO UNITA'IMMOBILARI PRODUTTIVE PRIVE DI FINITURE E IMPIANTI <i>La riduzione del 30% si applica limitatamente alle superfici delle unità immobiliari destinate ad attività produttive prive di finiture particolari ed impianti</i>	-30%
All.2, punto 7.1 AMPLIFICAZIONE SISMICA. <i>I parametri vanno valutati con riferimento al sito di ricostruzione o di intervento di miglioramento o adeguamento sismico. Nel caso di delocalizzazioni volontarie, non si ha diritto alle maggiorazioni se queste comportano situazioni peggiorative rispetto al sedime di provenienza.</i>	<p>$ag * S \leq 0.25g$ nessun incremento</p> <p>$0.25g < ag * S \leq 0.35g$ miglioramento e adeguamento 5%; ricostruzione totale 2%</p> <p>$0.35g < ag * S \leq 0.45g$ miglioramento e adeguamento 10%; ricostruzione totale 4%</p> <p>$0.45g < ag * S$ miglioramento e adeguamento 15%; ricostruzione totale 6%</p>
ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA' DINAMICA IN FASE SISMICA PER LIQUEFAZIONE, CEDIMENTI DIFFERENZIALI E CAVITA' SOTTERRANEE, INCREMENTO FINO AL 10% PER TENERE CONTO DEL MAGGIORE ONERE. <i>Deve essere prodotta la valutazione dei maggiori costi necessari ai fini dell'accesso all'incremento.</i>	

ORDINANZA 1 agosto 2018 n. 61 <i>Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico.</i>	
Incremento richiesto	% di incremento
Art. 2, comma 3:	
-per altezza media di almeno un interpiano superiore a mt 5 e fino a mt 7	10%
-per altezza superiore a mt 7 e fino a mt 10	15%
-per altezza superiore a mt 10 e fino a mt 15	20%
-per altezza superiore a mt 15 e fino a mt 20	25%
-per altezza superiore a mt 20	30%
art. 2 comma 5:	
-per adeguamento alla normativa antincendio	5%
-per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche	5%

Incrementi/maggiorazioni Ordinanza 116/2021

Le seguenti tabelle sono applicabili agli interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 per gli immobili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'articolo 1 comma 1 dell'ordinanza.

Gli incrementi previsti dall'ordinanza 116 non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con quelli previsti dalle vigenti ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016,

n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nell'articolo 8. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni/incrementi, comprensivi anche dell'incremento di cui al comma 4 dell'articolo 2 della Ordinanza n. 61/2018, non può superare il 100 per cento del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) «immobili dichiarati di interesse culturale» e non può superare l'80 per cento del costo parametrico per tutte le altre tipologie.

Per gli immobili rientranti al punto a), b), c), d), e), f), g) dell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, al contributo base previsto per le diverse destinazioni d'uso si potrà riconoscere un incremento di contributo massimo, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione.

L'incremento per la riduzione delle vulnerabilità sismica (Tab. 3) è da considerare esclusivamente nel caso di interventi di conservazione dell'immobile.

Specificatamente:

- per gli immobili rientranti al **punto a)** dell'ambito di applicazione: incremento max 100% con minimo garantito pari al 30% (applicazione della Tab. 1);
- per gli immobili rientranti al **punto b)**, dell'ambito di applicazione: incremento max 70% (applicazione della Tab. 1);
- per gli immobili rientranti al **punto c)** dell'ambito di applicazione incremento max 35% per gli interventi di conservazione e restauro (applicazione delle Tab. 2a, Tab. 3) e del 14 % per quelli di ricostruzione (applicazione delle Tab. 2a).
- per gli immobili rientranti al **punto d)** dell'ambito di applicazione: incremento max 50% (di cui 40 dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro;
- per gli immobili rientranti al **punto e)** dell'ambito di applicazione: incremento max 50% (di cui 40 dalla Tab. 2b e 10% dalla Tabella 3) per gli interventi di conservazione e restauro e del 20 % per quelli di ricostruzione (applicazione della Tab. 2b);
- per gli immobili rientranti al **punto f)**, dell'ambito di applicazione: incremento max 70% (applicazione della Tab. 1, *con un minimo garantito pari al 15%, a condizione che tali interventi siano rispondenti alla nozione di "ricostruzione" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) (parole aggiunte dall'art. 14 c. 1 lett. b) dell'Ordinanza n. 120 del 13/8/2021)*
- per gli immobili rientranti al **punto g)** dell'ambito di applicazione incremento max 35% (di cui 25% dalla Tab. 2a) e 10% dalla Tab. 3) per gli interventi di conservazione e restauro e del 14 % per quelli di ricostruzione (applicazione della Tab. 2a).

L'incremento di contributo complessivo, sarà calcolato in base alla sommatoria dei singoli incrementi, relativi ad ognuna delle categorie d'intervento proposte, riportate nelle tabelle seguenti. In particolare:

- per gli immobili riconosciuti di interesse culturale rientranti nei punti a), b), f) dell'ambito di applicazione l'incremento del contributo economico per le lavorazioni di conservazione e restauro, è riconosciuto in relazione agli specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nella **Tabella 1**;
- per gli immobili antecedenti il 1945 rientranti nei punti c), e g) dell'ambito di applicazione l'incremento del contributo economico per le lavorazioni di restauro e ricostruzione, purché coerente con la natura storica e la tradizione costruttiva dei luoghi, è riconosciuto in relazione agli specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nelle **Tablelle 2a - 3** (integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi di seguito evidenziati);
- per gli immobili rientranti nei punti d) ed e) antecedenti il 1945, dell'ambito di applicazione

l'incremento del contributo economico per le lavorazioni di restauro e ricostruzione, purché coerente con la natura storica e la tradizione costruttiva dei luoghi, è riconosciuto in relazione agli specifici interventi proposti, sulla base degli incrementi percentuali riportati nelle **Tabelle 2b - 3** (integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi di seguito evidenziati).

La documentazione presentata insieme con la richiesta del contributo dovrà prevedere la compilazione, secondo la tipologia di immobile ed il relativo ambito di applicazione, della specifica tabella di sintesi e la presentazione di una relazione descrittiva che, attraverso l'indicazione puntuale degli interventi previsti per ogni singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e autocertifichi l'incremento percentuale riconoscibile.

TABELLA 1

- BENI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE. CONSERVAZIONE E RESTAURO
- valida per gli immobili di cui al comma 1 punti a), b), f)

	DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'INTERVENTO O DELLE CARATTERISTICHE		Incremento percentuale
1	Conservazione e restauro di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o mattoni	SI	15%
2	Conservazione e restauro delle finiture esterne originali del paramento murario: lapideo (faccia vista) o con intonaci storici oppure interventi che riconducono la facciata alle caratteristiche materiche e morfologiche della tradizione; conservazione e restauro di imbotti, cornici, modanature, cantonali, cornicioni in pietra, laterizio, gesso o legno, paraste, marcapiani, superfici bugnate e portali o altri elementi in pietra in facciata	SI	15%
3	Conservazione e restauro di orizzontamenti a volta, solai in legno e in travi di ferro e voltine	SI	15%
4	Conservazione o restauro della struttura di copertura in legno e del manto di copertura originale con reintegrazione con coppi di recupero o realizzati a mano	SI	8%
5	Conservazione o restauro di ambienti comuni quali porticati, androni di ingresso, scalinate interne e relativi vani, scale ad uso esclusivo della proprietà in materiali originali, corridoi, chiostrì interni con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse	SI	7%
6	Conservazione e restauro di balconate e/o balconi con mensole in pietra con bordo del piano orizzontale modanato o con balaustra in pietra o in ferro lavorato	SI	3%
7	Conservazione e restauro di finiture interne e pavimentazioni interne in seminato, "alla veneziana" o con mosaici, in cotto o altre pavimentazioni originali	SI	7%
	Immobile rientrante nella tipologia a) dell'ambito di applicazione (quota fissa)	SI	30%
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 1 (Max 100 %)			

La documentazione progettuale sarà quella prevista dalla normativa vigente per i progetti relativi ad immobili dichiarati di interesse culturale e/o sottoposti a tutela ope legis.

TABELLA 2a

- SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per gli immobili di cui al comma 1 punto c) e punto g) antecedenti il 1945

TIPOLOGIA DI BENE	CONSERVAZIONE DELL'ESISTENTE	%	RICOSTRUZIONE	%
<input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> SI Anno di fabbricazione antecedente il 1945				
ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI				

Conservazione della configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, rapporti con la strada distanze ecc...)			SI	3
Conservazione della copertura (andamento e geometria delle falde, tipo di manto, linee di gronda)	SI	6	SI	2
Conservazione delle bucatore e geometria di facciata e/o (allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)	SI	3	SI	2
Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc...	SI	4	SI	3
Conservazione della tipologia strutturale: materiali, caratteristiche e finiture esterne	SI	6	SI	3
Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre-cantonali-marcapiani-cornicioni, etc.	SI	3	SI	2
Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti)	SI	3		
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2a (Max 25% per la conservazione e 14 % per la ricostruzione)		 %	

TABELLA 2b

- SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per gli immobili di cui al comma 1 punto d) e punto e), antecedenti il 1945

TIPOLOGIA DI BENE	d	e	CONSERVAZIONE DELL'ESISTENTE	%	RICOSTRUZIONE	%
Anno di fabbricazione antecedente il 1945			SI			
ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI						
Conservazione della configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, rapporti con la strada distanze ecc...)			SI		SI	3
Conservazione della copertura (andamento e geometria delle falde, tipo di manto, linee di gronda)			SI	6	SI	2
Conservazione delle bucatore e geometria di facciata e/o (allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)			SI	3	SI	2
Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc...			SI	4	SI	3
Conservazione della tipologia strutturale: materiali, caratteristiche e finiture esterne			SI	6	SI	3
Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre-cantonali-marcapiani-cornicioni, etc.			SI	3	SI	2

Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti)	SI	3		
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ARCHITETTURA STORICA				
Conservazione delle scale interne: tipologia strutturale, posizionamento e materiali costitutivi	SI	2	SI	1
Conservazione della struttura portante verticale interna: tipologia, materiali e caratteristiche	SI	3	SI	1
Conservazione della struttura portante della copertura: tipologia, materiali e caratteristiche	SI	3	SI	1
Conservazione di orizzontamenti e strutture voltate: tipologia, materiali e caratteristiche	SI	3	SI	1
Conservazione di finiture, apparati decorativi ed elementi non strutturali identitari interni	SI	2	SI	1
Riutilizzo elementi interni recuperati	SI	2	SI	1
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2b (Max 40% per la conservazione e 20 % per la ricostruzione)		 %	

La documentazione progettuale, nel caso si richieda l'incremento, andrà integrata con un'apposita ed autocertificata Relazione di progetto che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali proposte per le quali viene richiesto l'incremento e con un elaborato grafico e fotografico nel quale sia resa evidente la conservazione e/o la ricostruzione (coerente con la natura storica dei luoghi) degli elementi inerenti il contesto urbano, paesaggistico e il carattere architettonico dell'immobile attraverso il raffronto fra l'ante e il post operam, ciò tramite schemi grafici quotati relativi alla soluzione per la quale viene richiesto l'incremento.

Quindi a seconda dell'elemento:

- allineamenti dell'edificio
- tipologia della copertura;
- andamento e geometria delle falde;
- tipo di manto di copertura;
- linee di gronda;
- allineamenti, geometria e dimensioni delle bucaure;
- presenza/assenza di logge, balconi, sporti, altane, scale esterne ecc...;
- elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi di porte e finestre-cantonali-balaustre- marcapiani-cornicioni-fasce e cornici-camini ecc...;
- tipo di finitura.
- riutilizzo degli elementi recuperati dai crolli e dalle demolizioni dei fabbricati.
- posizionamento, tipologia e struttura delle scale;
- materiali e caratteristiche della struttura portante verticale (muratura, telaio ecc...);
- materiali e caratteristiche della struttura della copertura (capriata lignea, in c.a. metallica ecc...);
- materiali e caratteristiche delle strutture voltate;
- materiali e caratteristiche delle strutture orizzontali (solai lignei, a voltine ecc...);
- finiture interne (pavimenti, intonaci, controsoffitti, cameranne ecc...);
- apparati decorativi interni (stucchi, affreschi e decorazioni in generale ecc...);
- apparati decorativi ed elementi non strutturali identitari interni (camini, balaustre ecc...);
- riutilizzo degli elementi recuperati dai crolli e dalle demolizioni dei fabbricati.

Per gli ambiti di applicazione di cui ai punti d) e c), e), g) antecedenti il 1945, nel caso esclusivo di conservazione dell'immobile preesistente (senza demolizione) viene riconosciuto un ulteriore

incremento di contributo, connesso alla proposizione di interventi di riduzione delle vulnerabilità sismiche con soluzioni “compatibili” con i principi di conservazione e tutela, allineati alle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale* allineate alle nuove *Norme tecniche per le costruzioni* (D.M. 14 gennaio 2008) del MiBACT di cui alla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (G.U. n. 47 del 26/02/2011 - suppl. ord. N. 54) e alla circolare n. 15 del SG MiBACT del 30 aprile 2015.

La documentazione di richiesta di tale incremento di contributo dovrà prevedere la compilazione della seguente scheda di sintesi, che attraverso l’indicazione puntuale degli interventi previsti per ogni singolo elemento riconosciuto di interesse, definisca e certifichi l’incremento percentuale spettante

TABELLA 3

- **RIDUZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE ATTRAVERSO INTERVENTI COMPATIBILI CON IL CARATTERE DELL’ ARCHITETTURA STORICA**
 - **valida solo per gli immobili di cui al comma 1 punto d) e punti c), e), g) antecedenti il 1945 nel solo caso di conservazione dell’immobile preesistente (senza demolizione).**

ELEMENTO COSTITUTIVO	TIPOLOGIA INTERVENTO secondo le metodologie ricomprese nelle linee guida di cui al DPCM 9/02/2011		%
Struttura portante verticale e orizzontale	Collegamento pareti-pareti, pareti -solai e collegamento tra i paramenti murari (punto 6.3.2 delle Linee Guida)	SI	2
	Miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura esistente e rinforzo strutturale (punto 6.3.6 delle Linee Guida)	SI	2
Archi e volte	Riduzione delle spinte laterali e consolidamento strutturale (punto 6.3.3 delle Linee Guida)	SI	1
Pilastrini e colonne	Ricostruzione o realizzazione di collegamenti per trasferire azioni orizzontali ad elementi di maggiore rigidità (punto 6.3.7 delle Linee Guida)	SI	1,5
Struttura di copertura	Eliminazione delle spinte delle strutture portanti e connessioni con la parte terminale delle murature (punto 6.3.5 delle Linee Guida)	SI	1,5
	Miglioramento delle connessioni dei nodi delle capriate e irrigidimento delle falde (punto 6.3.5 delle LG)	SI	1,5
Elementi non strutturali (comignoli, mensole, apparati decorativi aggettanti,)	Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica (punto 6.3.8 delle Linee Guida)	SI	0,5
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 1 (Max 100 %)		 %

La documentazione progettuale, nel caso si richieda tale incremento, andrà integrata con una relazione nella quale sia reso evidente l’innalzamento del livello di sicurezza connesso agli interventi proposti e che dettagli le singole soluzioni progettuali proposte facendo esplicito riferimento agli interventi previsti nelle linee guida di cui al d.P.C.M. 9 febbraio 2011, e con un elaborato grafico relativo agli elementi costitutivi oggetto delle operazioni proposte.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Decreto n. ...del

Articoli 1 e 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n.126 del 24 maggio 2022. Modalità operative per l'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, l'aggiornamento dei costi parametrici e la compensazione dei materiali e lavorazioni agli interventi della ricostruzione privata.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 182/2022;

Viste le Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell'esercizio di poteri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista l'Ordinanza 28 aprile 2022, n. 126, recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";

Vista l'Ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118, contenente "Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma";

Vista l'Ordinanza commissariale 22 ottobre 2021 n. 121 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118, in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali;

Vista l'Ordinanza commissariale 31 dicembre 2021 n. 123 ed in particolare gli articoli 3 e 4 integrativi e modificativi delle ordinanze 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali;

Visto il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, anche per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi;

Viste le Ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016 "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili.", n.8 del 14 dicembre 2016: "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.", n. 13 del 9 gennaio 2017: "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" e n. 19 del 7 aprile 2017: "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati odistrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del d.l.189/2016 ai sensi del quale "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità";

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista l’Ordinanza commissariale 23 maggio 2019, n. 78, recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”;

Vista l’Ordinanza commissariale 9 maggio 2020, n.100, “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12 bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”;

Vista l’ordinanza commissariale 10 ottobre 2020, n.108, “Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell’art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni”;

Dato che:

- l’art. 1 dell’ordinanza 126 del 2022 ha approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;
- il comma 2, dell’articolo 1, della citata ordinanza ha definito l’ambito di applicazione dello stesso Prezzario agli interventi della ricostruzione privata e le relative modalità operative;
- il successivo articolo 2 ha disposto l’aggiornamento dei costi parametrici degli interventi disciplinati dalle ordinanze commissariali di settore, delineandone il perimetro e le modalità di applicazione;

Richiamato, inoltre, l’articolo 5, dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, con il quale sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a superare le criticità connesse alle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dei lavori nella ricostruzione privata, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 integrative della disciplina vigente in materia di liquidazione del saldo del contributo;

Ritenuto, alla luce delle novità introdotte dall’ordinanza commissariale n. 126 del 7 settembre 2021, entrata in vigore il 24 maggio 2022, tenuto altresì conto dell’aggiornamento eseguito al foglio di calcolo del contributo, di individuare le modalità per la presentazione:

- a) della istanza per l’adeguamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022 inerente alle domande di concessione del contributo in corso di esame alla data di

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 entra in vigore ord. 126/2022 e ai decreti di concessione emanati a far data dal 1 gennaio 2021;

- b) della domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per il primo semestre 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1 luglio 2021 (articolo 1, comma 2 lett. a1) e comma 4 ordinanza 126/2022);
- c) della dichiarazione di avanzamento lavori per la richiesta di erogazione del contributo del SAL finale di cui al comma 3, dell'articolo 5, dell'ordinanza n. 126/2022 (vale fino al 31/12/2022)
- d) della dichiarazione di avanzamento lavori per la richiesta di erogazione del contributo SAL fine lavori per la ricostruzione di cui al comma 4, dell'articolo 5, dell'ordinanza n. 126/2022

DECRETA

- 1) E' approvata, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, la modulistica di cui agli allegati:
 - a) **All.1**_Domanda per l'adeguamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022;
 - b) **All. 2**_ Domanda di compensazione dei prezzi dei materiali per primo semestre 2021 (articolo 7 ordinanza 118/2021) e/o delle lavorazioni contabilizzate dal 1luglio 2021;
 - c) **All.3**_Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo per la ricostruzione Centro Italia (mude) quadro: z – allegati: asseverazione del direttore dei lavori: conto finale dei lavori comma 3, articolo 5 ordinanza n. 126/2022;
 - d) **All.4**_Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo per la ricostruzione Centro Italia (mude) Quadro: z – Allegati: asseverazione del direttore dei lavori: conto finale dei lavori comma 4, articolo 5 ordinanza n. 126/2022,
- 2) è dato atto che:
 - a) gli Allegati di cui al punto 1 sono pubblicati nel sito del Commissario Straordinario del Governo al fine di renderne possibile, per quanto di interesse, l'inserimento nel corrispondente fascicolo presente nella piattaforma informatica della Struttura Commissariale secondo la modalità di integrazione volontaria del professionista;
 - b) le asseverazioni e la comunicazione devono essere debitamente compilate e sottoscritte a mezzo di firma digitale dal professionista incaricato della prestazione professionale, e trasmesse dal coordinatore della pratica a mezzo della medesima piattaforma.
 - c) sono, inoltre, pubblicati nel medesimo sito le Linee guida per l'attuazione degli articoli 1 e 2

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. **06 67662783**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, la Tabella di sintesi delle Linee guida, nonché la Tabella riepilogativa dei termini di esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e del Superbonus.

Il presente decreto è pubblicato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Servizio tecnico per
gli interventi di ricostruzione

Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

Domanda per l'aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022

(Nel caso di RCR in corso di esame alla data di entrata in vigore ord. 126/2022 e di decreti di concessione emanati a far data dal 1° gennaio 2021)

Oggetto: R.C.R. FASCICOLO MUDE numero: [REDACTED]
DECRETO DI CONCESSIONE N. [REDACTED] DEL [REDACTED]
RICHIEDENTE: [REDACTED]
COMUNE: [REDACTED]
INDIRIZZO: [REDACTED]

Il sottoscritto [REDACTED] professionista incaricato dal soggetto legittimato ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.l. 189/2016 Sig. [REDACTED] in qualità di coordinatore della pratica di cui all'oggetto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza commissariale n. 126/2022,

A. CHIEDE:

a. 1) Applicazione del:

- Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022;
- anche rispetto alle singole voci il Prezzario di riferimento della Regione [REDACTED] vigente;
- anche rispetto alle singole voci, il Prezzario di riferimento della Regione [REDACTED] vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari della/e regione/i [REDACTED] interessate dal sisma 2016.

a. 2) Aggiornamento dei costi parametrici di cui:

- Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n.8
- Tabella 6 dell'Allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n.13
- Tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n.19
- Art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68

con la variazione in aumento di cui al comma 1, dell'art. 2, dell'ordinanza 126/2022

- pari al 20% per i fabbricati residenziali
- pari al 25% per i fabbricati produttivi

B. ASSEVERAZIONE

b 1) In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, assevera:

- di avere fruito dell'incremento pari al [] previsto dall'art. 6, dell'ordinanza n. 118 del 2021 che è ricompreso nella percentuale pari al [] di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ord. 126/2022¹;

b 2) In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, assevera::

- che il nuovo importo dei lavori pari a euro [] non è superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi di cui all'articolo 2 della ordinanza n. 126 del 2022;

(per le domande presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020)

- l'importo del contributo concedibile allegando il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale e la sezione "calcolo dell'ammontare del contributo" del paragrafo H dell'Allegato 1 semplificazione ordinanza n. 100/2020.

Data []

Il Professionista incaricato/Coordinatore

Allegati:

- Elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro tecnico economico aggiornati in applicazione degli articoli 1 e 2 della Ordinanza n. 126/2022
- Modello di calcolo e Sezione "calcolo dell'ammontare del contributo" paragrafo H Allegato 1 *(solo se ricorre il caso)*

¹ Nel caso di decreti emanati dopo il 1 gennaio 2021 per cui il soggetto interessato si è avvalso della disposizione transitoria di cui all'art 6, comma 2 dell'ordinanza n. 121/2021 come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 123/2021.

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

**DOMANDA DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI PER PRIMO SEMESTRE 2021
(articolo 7 ordinanza 118/2021) E/O DELLE LAVORAZIONI CONTABILIZZATE
DAL 1° LUGLIO 2021 (articolo 1, comma 2, lett a1) e comma 4 ordinanza 126/2022)**

Oggetto: R.C.R. FASCICOLO MUDE numero: [REDACTED]
DECRETO DI CONCESSIONE N. [REDACTED] **DEL** [REDACTED]
RICHIEDENTE: [REDACTED]
COMUNE: [REDACTED]
INDIRIZZO: [REDACTED]

Il sottoscritto [REDACTED] professionista coordinatore, con riferimento al decreto di concessione del contributo di cui all'oggetto, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001,

CHIEDE:

- ai sensi dell'articolo 7 della ordinanza 118/2021, la compensazione dei prezzi dei materiali per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 determinata come da **Allegato A)**, parte integrante della presente richiesta, dal professionista incaricato [REDACTED] in qualità di Direttore dei lavori che comporta un incremento del contributo concesso pari a euro [REDACTED] (oltre IVA, se dovuta);

e/o

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della ordinanza 126/2022, l'applicazione del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", per le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate a far data dal 1 luglio 2021 accertate come da **Allegato B)**, parte integrante della presente richiesta, dal professionista incaricato [REDACTED] in qualità di Direttore dei lavori che comporta un maggiore importo rispetto al contributo concesso pari a euro [REDACTED] (oltre IVA, se dovuta).

ASSEVERA sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:

- il maggiore importo **complessivo** pari a euro [REDACTED] (oltre IVA, se dovuta) rispetto al contributo concesso di cui al decreto in oggetto pari a euro [REDACTED];

La presente domanda è allegata, quale parte integrante:

- alla richiesta di SAL intermedi [REDACTED] %

- alla richiesta di erogazione del CONTO FINALE DEI LAVORI
- al SAL STRAORDINARIO aggiuntivo di cui al comma 4 art. 7 dell'ord. 118 del 2021, *(purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo)*
- al SAL PER LAVORAZIONI PARZIALI eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2 Ordinanza 126/2022 *(Fino al 31 dicembre 2022)*

Data

Il Professionista incaricato/Coordinatore

Allegati:

- Consenso espresso del soggetto beneficiario di cui all'art. 6, comma 2 d.l. 189/2016 debitamente sottoscritta (nel caso di cui all'art. 7 ord. 118/2021)
- Allegato A) Asseverazione del direttore dei lavori resa ai sensi art. 7 ord. 118/2021
- Allegato B) Asseverazione del direttore dei lavori resa ai sensi art. 1, comma 4 ord. 126/2022

ALLEGATO A)

Asseverazione da allegare alla domanda di compensazione dei prezzi dei materiali di cui all'articolo 7 dell'ordinanza 118/2021

Decreto di concessione del contributo n. [] del []

Importo concesso euro []

Il sottoscritto [] in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento al decreto di concessione in oggetto, ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza 118 del 2021 e, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001,

ASSEVERA che:

a) per l'esecuzione dei lavori ammessi a contributo e contabilizzati, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, l'impresa ha utilizzato i materiali nelle quantità accertate nei documenti contabili (libretto delle misure o registro di contabilità) come di seguito indicati:


1. (voce elenco prezzi []) materiale [] per quantità []
2. (voce elenco prezzi []) materiale [] per quantità []
3. (voce elenco prezzi []) materiale [] per quantità []
4. (voce elenco prezzi []) materiale [] per quantità []
5. (voce elenco prezzi []) materiale [] per quantità []

b) che per i materiali di cui sopra, per i quali il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 11.11.2021 ha rilevato significative variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, è stata determinata la variazione di prezzo unitario e la conseguente compensazione secondo le modalità indicate dalla Circolare del 25 novembre 2021

(riportare calcolo della compensazione con riferimento alla Circolare del 25 novembre 2021 "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021" emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, paragrafo 2)

1. materiale [], variazione di prezzo unitario [], compensazione [] €
2. materiale [], variazione di prezzo unitario [], compensazione [] €
3. materiale [], variazione di prezzo unitario [], compensazione [] €

-
4. materiale [redacted], variazione di prezzo unitario [redacted], compensazione [redacted] €
5. materiale [redacted], variazione di prezzo unitario [redacted], compensazione [redacted] €



c) che pertanto per tali lavori contabilizzati, si è determinato un incremento del prezzo dei soli materiali quantificabile in un importo complessivo di euro [redacted] (oltre IVA), che determina una maggiore somma rispetto al contributo concesso.

Data [redacted]

Il Direttore dei lavori

ALLEGATO B)

Asseverazione allegata alla domanda di compensazione per le lavorazioni contabilizzate a far data dal 1° luglio 2021 - articolo 1, comma 2, lett. a1) e comma 4 della ordinanza 126/2022.

Decreto di concessione del contributo n. [redacted] **del** [redacted]
Importo concesso euro [redacted]

Il sottoscritto [redacted] in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento al decreto di concessione in oggetto, ai fini dell'applicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a1) del Prezzario Unico del cratere del Centro Italia ed. 2022 per le lavorazioni **eseguite e contabilizzate** dal 1° luglio 2021, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001,

ASSEVERA:

- a) Il quadro di raffronto tra i prezzi del contratto di appalto e i prezzi del Prezzario unico del cratere del Centro Italia 2022¹ applicati alle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni **eseguite e contabilizzate** a far data dal 1° luglio 2021 di cui all'Allegato1;
- b) la rideterminazione in base al predetto quadro di raffronto dei maggiori importi pari a euro [redacted] (oltre IVA se dovuta) rispetto al contributo concesso pari a euro [redacted] di cui alla concessione in oggetto.

Data [redacted]

Il Direttore dei lavori

Allegati:

- Quadro di raffronto tra i prezzi del contratto di appalto e i prezzi del Prezzario unico del cratere del Centro Italia 2022

¹ Qualora ricorra il caso e fino al 31/12/2022, specificare se alternativamente al Prezzario unico del cratere 2022, ovvero, anche rispetto alle singole voci, si è applicato il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016)

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

**Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo
per la ricostruzione Centro Italia (MUDE)
Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori
comma 3 articolo 5 Ordinanza n. 126/2022 (fino al 31/12/2022)**

Oggetto: Rif. Pratica n. [REDACTED]
RICHIEDENTE [REDACTED]
DECRETO DI CONCESSIONE N. [REDACTED]

Il sottoscritto [REDACTED], in qualità di Direttore dei Lavori che nello svolgimento delle attività di cui

- all'articolo 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016
- all'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017
- all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017

esercita un servizio di pubblica necessità, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di cui al decreto di concessione in oggetto,

ASSEVERA:

- a) che il conto finale dei lavori è stato redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;
- b) che sono stati ultimati i lavori in data [REDACTED]
- c) la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale;
- d) che i lavori eseguiti sono ricondotti alle macro-categorie del quadro economico individuate dalle ordinanze commissariali di riferimento e non riguardano medesime lavorazioni afferenti altri finanziamenti;
- e) che le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell'esecuzione dei lavori, iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono 11
- f) il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - è stato acquisito;
 - non è stato acquisito per le circostanze impeditive accertate dal comune ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'ord. 126/2022 e comunicate con nota prot. [REDACTED] del [REDACTED]
- g) che in data [REDACTED] è stato richiesto il Durc Congruità di cui all'ordinanza n.78 del 2 agosto 2019 da parte:

-
- della impresa esecutrice;
 - del sottoscritto Direttore dei lavori.

Data

Il Direttore dei Lavori

Allegati:

- a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;
- d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui ai precedenti stati di avanzamento (SAL) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

**Dichiarazione di avanzamento lavori per richiesta erogazione del contributo
per la ricostruzione Centro Italia (MUDE)
Quadro: Z – ALLEGATI: Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale dei lavori**

Oggetto: **Rif. Pratica n.** [REDACTED]
 RICHIEDENTE [REDACTED]
 DECRETO DI CONCESSIONE N. [REDACTED]

Il sottoscritto [REDACTED], in qualità di Direttore dei Lavori che nello svolgimento delle attività di cui

- all'articolo 7 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016
- all'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017
- all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017

esercita un servizio di pubblica necessità, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di cui al decreto di concessione in oggetto,

ASSEVERA:

- a) che il conto finale dei lavori è stato redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;
- b) che sono stati ultimati i lavori in data [REDACTED]
- c) che i lavori eseguiti sono ricondotti alle macro-categorie del quadro economico individuate dalle ordinanze commissariali di riferimento e non riguardano medesime lavorazioni afferenti altri finanziamenti;
- d) che le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell'esecuzione dei lavori, iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono le seguenti:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- e) il quadro economico a consuntivo come in allegato alla presente domanda;
 - f) il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001
- è stato acquisito;

non è stato acquisito per le motivazioni (da specificare puntualmente) di cui al comma 6 dell'articolo 5 della Ordinanza n. 126/2022;

g) la richiesta in data [redacted] del Durc Congruità ai sensi dell'ordinanza n.78 del 2 Agosto 2019 da parte:

- della impresa esecutrice;
- del sottoscritto Direttore dei lavori.

Data [redacted]

Il Direttore dei Lavori

Allegati:

- a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, con il corredo di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'Ordinanza 108/2020, da documentarsi a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;
- d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui ai precedenti stati di avanzamento (SAL) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'APPALTO**in attuazione dell'art 5, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n.126/2022**

Premesso che in data_____è stato sottoscritto il contratto d'appalto con il quale il committente Sign_____ha affidato all'appaltatore_____l'esecuzione dei lavori di riparazione/ricostruzione_____dell'immobile meglio descritto nel progetto allegato al predetto contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Premesso che il citato art.5, comma 2, ha introdotto un SAL straordinario che può essere liquidato in favore dell'impresa esecutrice, con le modalità e nei limiti ivi espressamente individuati, anche nel caso in cui il direttore dei lavori abbia accertato l'esecuzione parziale dei lavori affidati, richiedendo in tal caso espressamente *“l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori”*.

Premesso che l'Appaltatore_____ ha presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione_____ in data_____ istanza di fruizione di SAL straordinario per l'importo di Euro___in conseguenza dell'esecuzione parziale dei lavori pari al_____per cento del totale, così come accertato dal Direttore dei lavori con nota del_____acquisita agli atti con prot n._____ del_____.

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo al contratto originario di appalto, che si intende pertanto valido ed efficace per tutte le ulteriori clausole e pattuizioni ivi contenute,

Si conviene e stipula quanto segue:

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore_____in ragione dell'istanza presentata in data_____con la quale ha chiesto l'erogazione del SAL STRAORDINARIO per l'importo di Euro_____a seguito dell'esecuzione parziale dei lavori pari al_____per cento del totale, così come accertato dal Direttore dei lavori con nota del_____acquisita agli atti con prot n._____ del_____, con il presente atto si obbliga alla prosecuzione dei predetti lavori e al completamento delle opere rimanenti, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n.126/2022, nel rispetto dei termini di esecuzione individuati dall'art. 10 del predetto contratto d'appalto.

Restano validi ed efficaci gli ulteriori impegni, obblighi, oneri, e garanzie assunti dall'appaltatore, come individuati in particolare negli artt. 6 e 11 dell'originario contratto d'appalto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il mancato adempimento al predetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del predetto contratto d'appalto. In tal caso il committente comunica all'appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, fatta salva la prova dell'eventuale maggior danno.

Restano valide ed efficaci tutte le clausole e pattuizioni presenti nel contratto originario d'appalto.

Data_____

Sottoscrizione delle parti_____

RICOSTRUZIONE PRIVATA

TABELLA DI SINTESI PER APPLICAZIONE DEL PREZZARIO UNICO DEL CRATERE 2022 E DEI COSTI PARAMETRICI AGGIORNATI

Articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022

COSA SI APPLICA	A QUALI PROCEDIMENTI E COME SI APPLICA
<p>PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA – EDIZIONE 2022 (*)</p> <p align="center"><i>(articolo 1)</i></p> <p align="center">E</p> <p>COSTI PARAMETRICI AUMENTATI (20% abitativo – 25% produttivo) (**)</p> <p align="center"><i>(articolo 2)</i></p>	<p>A) ALLE NUOVE DOMANDE DI CONTRIBUTO presentate successivamente alla data del..... di entrata in vigore della ordinanza 126/2022;</p> <p>B) ALLE DOMANDE PENDENTI in attesa di decreto di concessione del contributo alla stessa data del... di entrata in vigore della ordinanza 126/2022;</p> <p>C) ALLE DOMANDE CON DECRETI emanati a fare data dal 1 gennaio 2021 <i>(se non liquidato il SAL finale)</i></p> <p>Nei casi di cui alle lettere B e C) il PROFESSIONISTA INCARICATO, ad integrazione della documentazione già prodotta, trasmette la sola ISTANZA contenente ASSEVERAZIONE (***) DEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ NUOVO IMPORTO DEI LAVORI in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 126/2022; ➤ IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE nel caso di domande presentate ai sensi dell'ordinanza 100/2020, con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale (sezione H allegato 1 e foglio di calcolo – QTE aggiornato)

(*) **FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022:** è possibile applicare, alternativamente il "Prezzario unico del cratere 2022", ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. (art. 1, comma 5 ord.126/2022)

(**) Si applicano altresì gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 8 e 9 ord. 126/2022

(***) Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario al LINK..... è pubblicata la MODULISTICA per la presentazione della presente ISTANZA -ASSEVERAZIONE

TABELLA DI SINTESI PER APPLICAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI

(Articolo 7 ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 e s.m.i. e articolo 1 ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022)

COSA SI APPLICA	A QUALI PROCEDIMENTI E COME SI APPLICA
<p>COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE <i>(art. 7 ordinanza 118/2021)</i></p>	<p>ALLE DOMANDE DECRETATE FINO AL <u>31 DICEMBRE 2020</u> purché non sia <u>intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo</u></p> <p>A. <u>LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021:</u></p> <p>LA DOMANDA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL COORDINATORE con allegata ASSEVERAZIONE (*) resa dal direttore dei lavori, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'analisi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilità per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi e l'ammontare delle compensazioni, eseguita con le "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.", di cui alla Circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 25.11. 2021 attuativa del relativo decreto ministeriale del 11.11.2021;➤ il consenso espresso del soggetto beneficiario; <p>e deve essere trasmessa unitamente:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ alla richiesta di erogazione del conto consuntivo; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">➤ al saldo straordinario aggiuntivo di cui al comma 4, art. 7, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none">➤ al SAL per lavorazioni parziali eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo (<i>modalità operativa fino al 31 dicembre 2022</i>).

COMPENSAZIONE PER LAVORAZIONI*(art. 1, comma 1 lett. a1) e comma 4 ordinanza 126/2022)***ALLE DOMANDE DECRETATE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo****B. LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE DAL 1 LUGLIO 2021:**

LA DOMANDA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL COORDINATORE con allegata **ASSEVERAZIONE (**)** resa dal direttore dei lavori deve contenere:

la determinazione dei maggior importi dovuti rideterminati sulla base del prezzario 2022 (***) previo accertamento delle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate;

e deve essere trasmessa unitamente:

➤ ai SAL intermedi

ovvero

➤ alla richiesta di erogazione del conto consuntivo

ovvero

➤ ad un SAL per lavorazioni parziali eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo (*modalità operativa fino al 31 dicembre 2022*)

() Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario al LINK..... è pubblicata la MODULISTICA per la presentazione della presente ISTANZA e ASSEVERAZIONE*

*(**) Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario al LINK..... è pubblicata la MODULISTICA per la presentazione della presente ISTANZA e ASSEVERAZIONE*

*(***) FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022 è possibile applicare, alternativamente il "Prezzario unico del cratere 2022", ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. (art. 1, comma 5 ord.126/2022)*

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E DEL SUPERBONUS

EDIFICI CON DANNI LIEVI (Ord. Comm.li n. 4-8/2016)

		TERMINI ESECUZIONE LAVORI DA ORDINANZE COMMISSARIALI						TERMINI SUPERBONUS art. 119 DL 34/2020						Altri bonus fiscali (art. 6 O.C. 111/2020)			
								"ordinari" cc. 1 e 4			"stato emergenza sisma 2016" cc. 1-ter e 4-quater		cd. "Superbonus rafforzato" in alternativa al contributo c. 4-ter		Es. Sisma bonus (Art. 16 DL 63/2013) O.C 60/2018		
		INIZIO LAVORI	Rif.to Ordinanza	FINE LAVORI	Rif.to Ordinanza	PROROGA	Rif.to Ordinanza	SOSPENSIONE	(**) SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	Note	(***) SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	(***) SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.
Prevalente ABITATIVO	DANNI LIEVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Entro 6 mesi dalla data di inizio	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Massimo 2 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dei lavori del D.L., autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)						31/12/2025 con aumento del 50% dei limiti di spese ammessi a ecobonus e sisma bonus (es. sisma bonus €96.000+50%=€144.000)	110%		
	DANNI LIEVI Per lavori di importo > 200.000 €	Come sopra		Incrementato di 1 mese ogni 100.000 € (fino a max. ulteriori 6 mesi)	Art. 5 c. 1-bis O.C. 4/2016, come introdotto da art. 1 c. 1 O.C. 80/2019	Come sopra		(eventuale Sospensione ai sensi art. 5 c. 2 O.C. 4/2016)									
	DANNI LIEVI con c.d. "ecobonus" (art. 119 cc. 1,2,4-bis,5,6,8 DL 34/2020)	Come sopra		Come sopra + ulteriore proroga di 6 mesi	Art. 6 c. 5 O.C. 111/2020		Come sopra		31/12/2023 110%		(1)	31/12/2025 (fermi restando i termini di esecuzione lavori da O.C.)	110%				
									31/12/2024 70%								
									31/12/2025 65%		(2)						
DANNI LIEVI con miglioram.to sismico, rientranti c.d. "sisma bonus" (art. 119 c. 4 DL 34/2020)	Come sopra		Equiparato a termini "danni gravi" 24 mesi (fermi restando i termini della vigente normativa fiscale)	Art. 6 c. 5 O.C. 111/2020		Massimo 6 mesi+ ulter. massimo 3 mesi su disposizione del D.L.	Art. 13 c. 2 O.C. 19/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Come sopra	31/12/2023 110%		(1)	31/12/2025 (fermi restando i termini di esecuzione lavori da O.C.)	110%				
									31/12/2024 70%								
									31/12/2025 65%		(2)						
									31/12/2022 110%		(3)						
									31/12/2023 110%								
Prevalente PRODUTTIVO	DANNI LIEVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Entro 6 mesi dalla data di inizio	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016, come modificato da art. 14 c. 1 O.C. 111/2020	Massimo 2 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 5 c. 1 O.C. 4/2016 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dei lavori del D.L., autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)								31/12/2024	Variabile dal 50% all'85%
	DANNI LIEVI Per lavori di importo > 200.000 €	Come sopra		Incrementato di 1 mese ogni 100.000 € (fino a max. ulteriori 6 mesi)	Art. 5 c. 1-bis O.C. 4/2016, come introdotto da art. 1 c. 1 O.C. 80/2019	Come sopra		(eventuale Sospensione ai sensi art. 5 c. 2 O.C. 4/2016)									

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C. 118/2021, entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima.

(**) Il comma 8-bis, art. 119 DL 34/2020, riporta i termini "ordinari" del Superbonus ed in particolare:

- Nota (1): Vedi art. 119 comma 8-bis 1° periodo. Interventi effettuati da: - Condomini (comma 9 lett. a)
- Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate (comma 9 lett. a)
 - Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale (comma 9 lett. d-bis)
 - persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di dem. e ric.ne
- Nota (2): Vedi art. 119 comma 8-bis 2° periodo. Interventi effettuati da: - Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici unifamiliari o assimilabili (comma 9 lett. b);
- N.B. a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/09/2022).
- Nota (3): Vedi art. 119 comma 8-bis 3° periodo. Interventi effettuati da: - IACP (comma 9 lett. c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso edificio,
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (comma 9 lett. d);
- N.B. a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/06/2023);

(***) Il comma 8-ter, art. 119 DL 34/2020, recita: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento"

EDIFICI CON DANNI GRAVI (Ord. Comm.li n. 13-19/2017)

	TERMINI ESECUZIONE LAVORI DA ORDINANZE COMMISSARIALI							TERMINI SUPERBONUS art. 119 DL 34/2020						Altri bonus fiscali (art. 6 O.C. 111/2020)				
	INIZIO LAVORI	Rif.to Ordinanza	FINE LAVORI	Rif.to Ordinanza	PROROGA	Rif.to Ordinanza	SOSPENSIONE	"ordinari" cc. 1 e 4			"stato emergenza sisma 2016" cc. 1-ter e 4-quater		cd. "Superbonus rafforzato" in alternativa al contributo c. 4-ter		es. Sisma bonus (Art. 16 DL 63/2013) O.C 60/2018			
								(**) SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	Note	(***) SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	(***) SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.	SPESE SOSTENUTE ENTRO IL:	Detraz.		
Prevalente ABITATIVO	DANNI GRAVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 5 O.C. 80/2019	Entro 24 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 5 O.C. 80/2019	Massimo 6 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 13 c. 2 O.C. 19/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dei lavori del D.L., autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)							31/12/2025 con aumento del 50% dei limiti di spese ammessi a ecobonus e sisma bonus (es. sisma bonus €96.000+50%=€144.000)	110%		
	DANNI GRAVI Per lavori di importo > 5.000.000 €	Come sopra		Entro 30 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1-bis O.C. 19/2017, come inserito da art. 5 c. 1 O.C. 118/2021	Come sopra		(eventuale Sospensione ai sensi art. 13 c. 3 O.C. 19/2017)										
	DANNI GRAVI con "Superbonus" (art. 119 c. 1-ter e 4-quater DL 34/2020)	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 5 O.C. 80/2019	Entro 24 mesi dalla data di inizio	Art. 13 c. 1 O.C. 19/2017, come modificato da art. 7 c. 5 O.C. 80/2019	Massimo 6 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 13 c. 2 O.C. 19/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Come sopra	31/12/2023 110%		(1)	31/12/2025 (fermi restando i termini di esecuz. lavori da Ord. Comm.li)	110%					
								31/12/2024 70%										
								31/12/2025 65%										
								31/12/2022 110%		(2)								
								31/12/2023 110%		(3)								
Prevalente PRODUTTIVO	DANNI GRAVI	Entro 3 mesi dalla data di concessione del contributo (*)	Art. 15 c. 1 O.C. 13/2017, come modificato da art. 14 c. 3 O.C. 111/2020	Entro 24 mesi dalla data di inizio	Art. 15 c. 1 O.C. 13/2017, come modificato da art. 14 c. 3 O.C. 111/2020	Massimo 6 mesi+ulter. massimo 3 mesi su disposiz. D.L.	Art. 15 c. 2 O.C. 13/2017 (art. 6 c. 1 O.C. 126/2022)	Sospensione motivata dei lavori del D.L., autorizzata da USR (art. 6 c. 2 O.C. 126/2022)										
	DANNI GRAVI Per lavori di importo > 5.000.000 €	Come sopra		Entro 30 mesi dalla data di inizio	Art. 15 c. 1-bis O.C. 13/2017, come inserito da art. 5 c. 3 O.C. 118/2021	Come sopra		(eventuale Sospensione ai sensi art. 15 c. 3 O.C. 13/2017)									31/12/2024	Variab. dal 50% all'85%

(*) Nelle ipotesi di comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori, ai sensi dell'art. 4 dell'O.C. 118/2021, entro e non oltre i 120 gg successivi alla data di adozione del decreto, i termini di inizio lavori decorrono dalla data della comunicazione medesima.

(**) Il comma 8-bis, art. 119 DL 34/2020, riporta i termini "ordinari" del Superbonus ed in particolare:

- Nota (1): Vedi art. 119 comma 8-bis 1° periodo. Interventi effettuati da: - Condomini (comma 9 lett. a)
 - Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate (comma 9 lett. a)
 - Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale (comma 9 lett. d-bis)
 - persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di dem. e ric.ne
- Nota (2): Vedi art. 119 comma 8-bis 2° periodo. Interventi effettuati da: - Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici unifamiliari o assimilabili (comma 9 lett. b);
 N.B a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/09/2022).
- Nota (3): Vedi art. 119 comma 8-bis 3° periodo. Interventi effettuati da: - IACP (comma 9 lett. c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole u.i. all'interno dello stesso edificio,
 - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (comma 9 lett. d);
 N.B. a condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (altrimenti 30/06/2023);

(***) Il comma 8-ter, art. 119 DL 34/2020, recita: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento"